



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 19 Ottobre 2010

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	A
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 102828/2010 DELIBERAZIONE N. 496

COMUNE DI FORLÌ'. VARIANTE AL P.O.C. ED AL R.U.E. ADOTTATA AI SENSI ART. 34 L.R. 20/2000 E S.M.I. CON DELIBERA DI C.C. N. 60 DEL 12.05.2010, RELATIVA A "ADEGUAMENTO DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI ALLA NUOVA CLASSIFICAZIONE STRADE EFFETTUATA CON DELIBERA DI C.C. N. 4/2009". FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI ART. 34 L.R. 20/2000 E S.M.I., INTEGRATE CON L'ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI ART. 5 L.R. 20/2000 E S.M.I.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al Piano Operativo Comunale (P.O.C.) ed al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) del Comune di Forlì adottata ai sensi dell'art. 34 della L.R. 24.03.2000 n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.i. con deliberazione di CC n. 60 del 12.05.2010, relativa a "adeguamento delle fasce di rispetto stradali alla nuova classificazione strade effettuata con deliberazione di C.C. n. 4/2009" e trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 23.06.2010 (prot. prov. n. 64300 del 24.06.2010 e fascicolo: 2010_07.04.01_000040);

Atteso che la Variante al Piano operativo comunale in oggetto è stata adottata ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, che ne detta le procedure per l'approvazione. Al comma 6 dello stesso articolo viene disposto che:

"Contemporaneamente al deposito, il P.O.C. viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del P.S.C. o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva."

Premesso che il Comune di Forlì è dotato di P.S.C., P.O.C. e R.U.E. approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 179 del 01.12.2008 ai sensi dell'art. 43 comma 5 della L.R. 20/00;

Richiamato quanto segue:

- con legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio", il recepimento della disciplina sulla valutazione ambientale dei piani è impostato su criteri di massima semplificazione, dando piena applicazione ai principi di integrazione e non duplicazione, introdotti con particolare enfasi dalla stessa direttiva in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), proprio per evitare un eccessivo aggravamento delle procedure;
- in tal senso, si è confermata la scelta, già operata dalla L.R. 20/2000, di non ricorrere per i piani territoriali e urbanistici ad una autonoma procedura di VAS, eventualmente preceduta dalla verifica di assoggettabilità, ma di integrare la valutazione ambientale nel procedimento di formazione del piano. Si è riconosciuto pertanto al documento di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Val.S.A.T.), così come previsto in origine dalla legge urbanistica regionale, il valore di rapporto ambientale, con il quale l'amministrazione procedente raccoglie e porta a sintesi le valutazioni sugli effetti ambientali del piano;
- in tal modo, per ciascun piano o variante ad esso si continua a seguire il procedimento di elaborazione ed approvazione previsto dalla L.R. 20/2000, integrato da quegli adempimenti e attività richiesti ai fini della valutazione ambientale dall'art. 5 della summenzionata L.R. 6/2009;
- sempre applicando il principio di integrazione, si è confermata la scelta, già operata dalla legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", di individuare l'autorità competente nell'amministrazione che si esprime obbligatoriamente sui piani, ovvero la Provincia per i piani comunali e la Regione per i piani provinciali, in modo da assicurare che tali enti si esprimano sulla sostenibilità ambientale dello strumento di pianificazione con lo stesso provvedimento stabilito dalla L.R. 20/2000. Di conseguenza, anche la valutazione ambientale va espressa, dalla Provincia o dalla Regione, entro i medesimi termini previsti per l'assunzione del provvedimento appena richiamato, i quali però decorrono dal momento in cui siano

stati forniti alle medesime autorità tutti gli elementi conoscitivi e valutativi richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale;

- che, a fini della valutazione ambientale, il comma 7, lettera b) del novellato art. 5 della L.R. 20/2000 indica che per il P.O.C. la Provincia si esprime nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'art. 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

Ritenuto quindi che alla Variante al P.O.C. in oggetto debbano applicarsi, in materia di valutazione ambientale, le disposizioni di cui alla L.R. 20/2000 così come modificata dalla L.R. 6/2009 e dando altresì atto che nell'ambito della formulazione delle riserve, la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/1974) il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, nel caso in cui i contenuti del piano o di sua variante lo rendessero necessario;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.), approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (P.S.R.I.) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;
- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;

ESPRESSIONE DELLE RISERVE DI CUI ALL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 e s.m.i.

Le previsioni contenute nella presente Variante al R.U.E. e al P.O.C. del Comune di Forlì

La presente Variante apporta alcune modifiche alla cartografia dello strumento urbanistico vigente e tese ad adeguare le fasce di rispetto stradali alla nuova classificazione delle strade e al perimetro del centro abitato così come definiti con atto C.C. n. 4 del 12.01.2009.

Gli elaborati tecnici che compongono la presente Variante sono:

- Relazione Urbanistica;
- Tavola Allegato "A" alla relazione Urbanistica contenente la classificazione funzionale delle strade e il perimetro del centro abitato approvati con deliberazione di C.C. 4/2009 ed il perimetro del territorio Urbanizzato vigente, in scala 1.25.000;
- Tavole VA – vincoli antropici – 1, 3, 7, 10, 11, 12, 19, 34, 35, 39, 42 Stato modificato in scala 1.5.000;
- Rapporto preliminare ex D.Lgs 152/2006.

Adempimenti procedurali

- non è stata redatta la relazione geologica in quanto la Variante concerne esclusivamente la rappresentazione delle fasce di rispetto stradale e non comporta l'inserimento di nuove previsioni insediative. Alla luce di ciò non viene richiesto il parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/74);

CONSIDERATO

Con la Variante in oggetto il Comune di Forlì ha inteso dare attuazione a quanto previsto dall'art. A-5 della L.R. 20/00 e s.m.i. , che al comma 6 stabilisce:

"il P.S.C. provvede alla definizione delle fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità, nell'osservanza della disciplina vigente".

Premesso che l'estensione delle fasce di rispetto stradale è definita in funzione delle caratteristiche (e conseguente classe) delle strade, è necessario chiarire il campo di applicazione di tali rispetti nelle diverse situazioni territoriali e alla luce delle norme vigenti. L'art. 2 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" classifica le strade in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, distinguendole in:

- A autostrade
- B strade extraurbane principali
- C strade extraurbane secondarie
- D strade urbane di scorrimento
- E strade di quartiere
- F strade locali
- F bis itinerari ciclopeditoni

Per effettuare l'adeguamento in parola il Comune:

- rileva che le definizioni di "Centro abitato" dettate dalla L.R. 20/00 e dal Nuovo Codice della strada divergono, in quanto la legge regionale indica il centro abitato quale *"perimetro continuo del Territorio Urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti interclusi"*, mentre per l'art. 3 del Nuovo Codice della strada è *"l'insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali su strada"*;
- poiché la definizione di Territorio Urbanizzato è assai più restrittiva di quella del Nuovo Codice della strada, ritiene corretto individuare le fasce di rispetto stradale sempre a partire dal limite esterno del Territorio Urbanizzato, in analogia con le scelte di pianificazione precedenti con la previgente L.R. 47/78 e come indicato dal P.T.C.P.;

Posto che la nuova classificazione comunale approvata con del. C.C. 4/2009 attribuisce un'unica tipologia ad ogni tratto stradale relativamente lungo ed omogeneo, senza differenziare la classificazione della strada a seconda che attraversi o meno la zona urbana e si discosta in parte dalla suddivisione operata dal citato D.Lgs n. 285/92. infatti, si ha:

- A autostrade
- B strade extraurbane principali
- C strade urbane di scorrimento
- D strade urbane di scorrimento
- DE strade di interquartiere
- E strade urbane di quartiere
- F strade locali.

Stante che con la presente Variante viene definita l'ampiezza di talune fasce che, alla luce di quanto sopra, non risultano espressamente dimensionate dal Nuovo codice della strada , ossia quelle riferite a:

- strade di tipo urbano in zona extraurbana
- strade di tipo extraurbano in zona urbana;

Atteso che, come desumibile dalla relazione trasmessa, l'adeguamento oggetto di tale Variante viene effettuato in ottemperanza delle scelte metodologiche e delle interpretazioni operative approvate dalla Giunta comunale con atto del 15.12.2009 (decisione PG 102914 del 17.12.2009). Si prevede:

- di considerare le strade DE come appartenenti alla tipologia E del Nuovo codice della strada, in quanto ad esse equiparabili per geometria e funzione;
- di equiparare, in zona extraurbana, le strade E della classificazione comunale alle strade tipo F del Nuovo codice della strada, in quanto ad esse equiparabili per geometria e funzione in relazione alla zona attraversata;
- di equiparare, in zona urbana, le strade C della classificazione comunale alle strade tipo E, in quanto ad esse equiparabili per geometria e funzione in relazione alla zona attraversata;
- di ridurre le fasce per le strade C a 10 m all'interno di aree urbanizzate, poste fuori dal Centro Abitato ma incluse nel Territorio Urbanizzato, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Nuovo codice della strada.

Nello specifico, alla luce di quanto sopra, viene dichiarato:

- incremento dell'ampiezza delle fasce di rispetto da 20 m a 30 m lungo Via Lughese;
- incremento dell'ampiezza delle fasce di rispetto da 20 m a 30 m lungo Via Monda;
- inserimento della fascia di rispetto dell'autostrada pari a 30 m su un'area interna al Territorio Urbanizzato a Roncadello, in quanto non presente nella cartografia vigente.

Viene inoltre evidenziato che, poiché le fasce di rispetto indicate dal Nuovo codice della strada costituiscono esclusivamente l'ampiezza minimale cui attenersi, in alcuni casi il comune ha ritenuto necessario mantenere una fascia di rispetto superiore, in analogia a scelte di pianificazione previgente e/o per tendere situazioni di sicurezza locale ad oggi invariate rispetto il P.R.G. 2003.

Infine, in taluni limitati casi si è applicata una riduzione, su aree soggette ad intervento diretto, come previsto dall'art. 26, comma 3 del Nuovo codice della strada.

Resta escluso il sistema tangenziale, in quanto il Comune attesta che non sono ancora disponibili le informazioni necessarie a stabilire il confine stradale che rappresenta il limite dal quale si calcola la fascia di rispetto e, pertanto, viene demandata ad una successiva variante la graficizzazione di tali rispetti.

Considerati i pareri delle autorità competenti in materia ambientale chiamate ad esprimersi ai fini della V.A.S.:

in data 28 luglio 2010 (agli atti con prot. prov. n. 76858/10) è stato acquisito il parere espresso da A.R.P.A. Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (prot. PGFC 2010/6865), in base al quale:

- l'intervento non necessita di essere sottoposto a V.A.S.;
- vengono richiamate le osservazioni espresse nel parere congiunto A.R.P.A./A.U.S.L. di cui al verbale PGFC 3522 /10, che si riportano:

"dal punto di vista strettamente igienico-sanitario:

Dall'esame della relazione tecnica relativamente ai tratti stradali di progetto, si rilascia nulla-osta alle nuove modifiche per le fasce di rispetto stradale, purché rispettino tutto quanto previsto all'art. A-5 della LR 20/00; comunque si ritiene utile insistere e consigliare di tutelare maggiormente le zone T.U. nelle zone extraurbane (ad es. limitazioni al rumore e alle velocità).

con riferimento alle diverse matrici ambientali:

Considerato il D.P.R. 142/2004 e il D.Lgs 285/1992 (CdS) si osserva che la classificazione stradale presentata in questa fase è stata redatta sulla base di una definizione di centro abitato differente da quanto previsto dal CdS, e rilevato che per ovviare a criticità gestionali ed operative ogni tratto stradale relativamente lungo ed omogeneo viene classificato "urbano" o "extraurbano" anche se per alcuni tratti minori attraversa zone extraurbane o viceversa, questa Agenzia ritiene che il progetto presentato non sia idoneo ai fini della determinazione delle fasce di pertinenza acustiche, bensì sia corretto riferirsi a quanto definito dal vigente CdS come richiamato dal D.P.R. 142/04.

Tale valutazione si specifica in quanto si evidenziano tratti di strada in cui si realizza una differenza di classificazione stradale tra quanto previsto dal CdS e quanto previsto dalla classificazione stradale in oggetto;

Si evidenzia dunque che si potranno determinare criticità in tutti i tratti in cui la strada extraurbana attraversa porzioni di centro abitato, in quanto la sua definizione di strada extraurbana porterà verosimilmente ad una individuazione di fasce acustiche proprie di strade extraurbane, di ampiezza e limiti elevati, in contrasto con quanto previsto dal D.P.R. 142/04."

- **Posto** che le fasce di pertinenza acustica delle strade, in base all'art. 2 del D.P.R. 142/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 agosto 1995 n 447", vengono definite in funzione delle infrastrutture stradali definite dall'art. 2 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i., nonché in base all'Allegato 1 del medesimo D.P.R.;
- **Constato** che il Rapporto preliminare trasmesso non chiarisce se le modifiche proposte incidono in qualche misura sulla classificazione acustica comunale vigente e nello specifico sull'individuazione delle fasce di pertinenza acustica delle strade;

Deve risultare assicurato il rispetto dell'art. 2 del D.P.R. 142/04.

Non risulta trasmesso il parere di competenza di A.U.S.L. in ordine all'accertamento della compatibilità della Variante allo strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori, ai sensi della L.R. 19/82.

Richiamato l'art. 34 comma 3 della L.R. 20/00 e s.m.i., è necessario acquisire tale parere per approvare la Variante in oggetto.

Atteso che l'Amministrazione comunale ha trasmesso a questa Amministrazione provinciale le osservazioni pervenute relative alla Variante in oggetto, con nota acquisita in data 07.09.2010 al prot. prov. 88176/10.

Nel complesso risultano pervenute 5 osservazioni, di cui due da parte del Comune di Forlì (prot. com. P.G. 55142/10, prot. com. P.G.61927/10 e prot. com. P.G.67654/10) e due da parte di privati (prot. com. P.G.68140/10 e prot. com. P.G. 68137).

Le tematiche rinvenibili in tali note pervenute possono, nel complesso, essere ricondotte all'istanza di riduzione della fascia di rispetto stradale individuata dallo strumento urbanistico.

Posto che le aree oggetto di osservazione si trovano in contesti differenziati e fermo restando il dovuto rispetto del nuovo codice della strada, si rileva:

- Prot. com. 55142, prot. com. 61927

il rispetto delle fasce di rispetto stradale stabilite dal D.M. 1404/68 non è derogabile. Le eventuali possibilità di riduzione di tale fascia, pertanto, sono da ricondursi alla classificazione assegnata alle infrastrutture stradali, che costituisce oggetto di tale Variante;

- Prot. com. 68140

si ritiene che la possibilità di avvicinare l'edificazione residenziale alla strada, rispetto a quanto definito dallo strumento vigente, sia incoerente/peggiorativo in relazione ai criteri di sostenibilità assunti dalla Variante;

- Prot. com. 67654

viene attestato che trattasi di rettifiche/correzioni alla cartografia.

Atteso che gli esiti del Rapporto preliminare redatto dal Comune ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. escludono una rilevanza degli impatti ambientali dovuti alla Variante, non ritenendo necessario assoggettare la Variante in oggetto alla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

Si ritiene, visto il Rapporto ambientale, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati nonché delle osservazioni pervenute, che la Variante al P.O.C. ed al R.U.E. del Comune di Forlì adottata ai sensi dell'art. 34 della L.R. 24.03.2000 n. 20 e s.m.i. con deliberazione di C.C. n. 60 del 12.05.2010, relativa a *"adeguamento delle fasce di rispetto stradali alla nuova classificazione strade effettuata con deliberazione di C.C. n. 4/2009"* possa essere esclusa dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto le modifiche proposte non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;

Richiamate le premesse narrative;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00.

A voti unanimi

DELIBERA

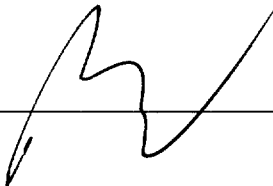
1. di non esprimere riserve ai sensi dell'art. 34 della legge 20/2000 e s.m.i. sulla Variante al P.O.C. ed al R.U.E. del Comune di Forlì relativa a *"adeguamento delle fasce di rispetto stradali alla nuova classificazione strade effettuata con deliberazione di C.C. n. 4/2009"*, adottata ai sensi dell'art. 34 della L.R. 24.03.2000 n. 20 e s.m.i. con deliberazione di C.C. n. 60 del 12.05.2010;

2. di escludere la presente variante urbanistica dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto le modifiche proposte non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;
3. di trasmettere il presente atto al Comune di Forlì ed al Servizio Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Forlì.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

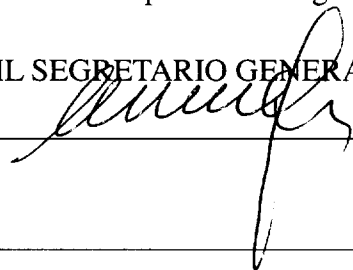




PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal 26 OTT. 2010 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE



